

BVGer C-2391/2011 vom 27. Juni 2012

Bundesverwaltungsgericht, 2012-06-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-2391_2011

FR: TAF C-2391/2011 du 27 juin 2012

IT: TAF C-2391/2011 del 27 giugno 2012

Regeste

Naturalizzazione agevolata

Erwägungen

E. 1.1

Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare le decisioni rese dalle autorità amministrative della Confederazione in materia di acquisizione e di perdita della nazionalità agevolata possono essere impugnate davanti al TAF - conformemente all'art. 51 cpv. 1 LCit - che statuisce quale autorità precedente al Tribunale federale (in seguito TF) (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. b a contrario della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2

Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A. _____ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

E. 2

Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2. della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in: DTF 129 II 215; cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata)

E. 3

Il ricorrente ha fatto valere nel suo gravame la violazione del diritto federale, indicando di adempiere le condizioni poste dalla legge per l'ottenimento della naturalizzazione agevolata, in particolare di aver vissuto per oltre 4 anni in comune con la propria moglie ma di aver deciso comunemente la separazione al fine di appianare piccoli problemi, con la ferma volontà di riuscire a superare la situazione problematica venutasi a creare.

E. 4

Giusta l'art. 27 cpv. 1 LCit sono tre le condizioni cumulative per poter beneficiare della naturalizzazione agevolata. In particolare, il coniuge straniero di un cittadino svizzero deve aver risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera (let. a), deve risiedervi da un anno (let. b), come pure deve vivere da tre anni in unione coniugale con il cittadino svizzero (let. c).

E. 4.1

Con riferimento a quest'ultimo criterio il Tribunale federale ha stabilito che la naturalizzazione agevolata giusta l'art. 27 LCit è possibile solamente allorquando il postulante vive con il coniuge svizzero un'unione coniugale effettiva e stabile, il che non significa semplicemente essere sposati ma bensì vivere con il coniuge svizzero una vera e propria unione coniugale e comunione di vita. Questa comunione non deve esistere solamente al momento dell'inoltro della domanda ma deve persistere durante tutto il procedimento amministrativo sino alla decisione inerente la naturalizzazione agevolata (DTF 135 II 161 consid. 2, 130 II 482 consid. 2, 129 II 401 consid. 2.2 e 2.3; cfr. anche sentenza del Tribunale federale 1C_129/2009 del 26 maggio 2009 consid. 3; Roland Schärer, *Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LCit*, REC 61/1993 pag. 359 segg.). Tale criterio non è pertanto adempiuto se nel corso della procedura di naturalizzazione agevolata, i coniugi optano per una procedura di divorzio rispettivamente se sospendono la vita coniugale di corpo (DTF 121 II 49 consid. 2b e le referenze citate; cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A.26/2003 del 17 febbraio 2004 consid. 2.2). Infine, a titolo abbondanziale, il Tribunale osserva che al momento della decisione di naturalizzazione i coniugi devono avere la volontà chiara e orientata al futuro di mantenere l'unione coniugale come pure che la stabilità del matrimonio non sia manifestamente messa in discussione (sentenza del Tribunale federale non pubblicata del 3 luglio 2003, 5A.11/2003, consid. 3.1).

E. 4.2

A tale proposito occorre rilevare che il legislatore federale, creando l'istituzione della naturalizzazione agevolata in favore del coniuge straniero di un cittadino svizzero, si riferiva ad una concezione del matrimonio come definita dalle disposizioni del Codice civile sul diritto del matrimonio, ovvero un'unione contratta per amore in vista di costituire una comunione di vita stretta ("di tetto, di tavolo e di letto"), in seno alla quale i coniugi sono pronti ad assicurare reciproca fedeltà e assistenza, di carattere duraturo (nel senso di "comunione del destino") e nella prospettiva della creazione di una famiglia (cfr. art. 159 cpv. 2 e 3 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC, RS 216]; cfr. DTF 124 III 52 consid. 2a/aa e 118 II 235 consid. 3b). Nonostante l'evoluzione dei costumi e delle mentalità, è unicamente questa concezione del matrimonio, comunemente ammessa e giudicata degna di protezione del legislatore, che si rileva suscettibile di giustificare - alle condizioni stabilite dagli art. 27 e 28 LCit - la concessione della naturalizzazione agevolata al coniuge straniero di un cittadino elvetico (cfr. GAAC 67.103 consid. 20b e riferimento ivi citati). Facilitando la naturalizzazione del coniuge straniero di un cittadino svizzero, il legislatore federale intende favorire l'unità della nazionalità e, parimenti, del diritto di attinenza cantonale e comunale nella prospettiva di una vita comune che si protrae oltre la decisione di naturalizzazione. L'istituzione della naturalizzazione agevolata riposa infatti sull'idea che il coniuge straniero di un cittadino elvetico (evidentemente solo alla condizione che egli costituisca con quest'ultimo una comunione coniugale solida) si adegui più rapidamente al modo di vita ed ai costumi svizzeri rispetto ad uno straniero che non

abbia un coniuge svizzero, rimanendo, costo, sottoposto alle regole della naturalizzazione ordinaria (Messaggio del Consiglio federale relativo alla modifica della legge sulla cittadinanza del 26 agosto 1987, pubblicato in: FF 1987 III 245 segg., cifre 22.12 e 22.13, ad art. 26 e 27 del progetto).

E. 5.1

Dalle risultanze istruttorie si evince che i coniugi A._____ e B._____ si sono sposati il 18 agosto 2005, che A._____ ha inoltrato una domanda di naturalizzazione agevolata il 18 ottobre 2008 - accompagnata dalla dichiarazione concernente l'unione coniugale - e che entrambi, di comune accordo, hanno deciso il 9 febbraio 2010 di separarsi, così come descritto dalla transazione sottoscritta davanti alla Pretura di Lugano (cfr. verbale di udienza del 9 febbraio 2010). Il 29 marzo 2011 l'UFM, ha quindi deciso di respingere la domanda di naturalizzazione agevolata inoltrata da A._____, dopo aver ottenuto, il 21/24 marzo 2011, l'accordo della Sezione della popolazione del Cantone Ticino.

E. 5.2

A fronte di quanto sopra menzionato le allegazioni del ricorrente non possono essere condivise. Infatti, dagli atti di causa non emerge in alcun modo che al momento della decisione dell'istanza inferiore il criterio di unione coniugale, come sopra descritto, fosse adempiuto. Inoltre nemmeno A._____ ha negato tali circostanze, anzi ne ha confermato la veridicità (cfr. ricorso pag. 2: "abbiamo preferito separarci al fine di riuscire a superare queste piccole incomprensioni"). Il Tribunale ritiene pertanto che l'unione coniugale non poteva essere considerata come stabile e vissuta ai sensi dell'art. 27 LCit. Orbene, nella misura in cui anche solo una condizione cumulativa non è ottemperata, non occorre analizzare l'adempimento delle altre due condizioni poste all'art. 27 LCit. 6. In concreto, ne discende che l'UFM con la decisione qui impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure nemmeno ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono fissate a fr. 1'000.-. Il restante importo di fr. 1'000.-, versato il 26 aprile 2012, è restituito al ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.